



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

A tutti gli iscritti

Loro sedi

Mestre, 20 gennaio 2014

Prot. N° 96/14

Oggetto: **Nuovo Regolamento di Formazione Continua.**

Caro Collega,

come ti sarà senz'altro noto con il DPR n. 137 del 7 agosto 2012, che ha riformato lo svolgimento delle attività professionali, tra le novità vi è quella di curare il proprio aggiornamento professionale attraverso **una attività di formazione continua obbligatoria.**

Il Consiglio Nazionale, come previsto dall'art. 7, comma 3 del citato DPR, ha approvato il nuovo regolamento che, avendo ottenuto il parere favorevole del Ministro della Giustizia, diventa esecutivo **con decorrenza 1 gennaio 2014.**

Il regolamento (pubblicato sulla home page del sito del Collegio) disciplina le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli organismi territoriali dell'ordine, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati. Principio fondamentale posto a base dell'attività formativa è che la stessa è **un obbligo deontologico** per il professionista e di conseguenza è sottoposta a quanto previsto dal codice deontologico della nostra Categoria.

La formazione continua si configura come un percorso individuale contenente azioni finalizzate all'adeguamento e allo sviluppo delle conoscenze e competenze professionali, in stretta connessione con l'innovazione tecnologica e organizzativa del processo produttivo e in relazione ai mutamenti del mondo del lavoro.

Per scendere sul piano concreto di seguito ti fornisco alcune informazioni che ti possono essere utili alla gestione di questo nuovo impegno.

1) Cosa costituisce formazione continua?

- attività di **formazione diretta**: corsi di formazione; seminari di formazione, convegni e/o incontri tecnici.
- attività di **formazione indiretta**: la docenza, il coordinamento o il tutoraggio di attività formative (corsi, seminari, convegni); l'attività di relatore/formatore in eventi di formazione diretta; la redazione e pubblicazione di libri, di contributi ed articoli; la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria: gruppi di lavoro, commissioni di studio; la partecipazione ad organismi nazionali o internazionali; la formazione svolta a favore di praticanti e/o tirocinanti universitari nell'ambito della propria attività.

2) Qual è l'impegno formativo richiesto ai professionisti iscritti?

L'unità di misura è il **C.F.P.** (credito formativo professionale); il perito industriale deve garantire un impegno formativo all'interno di un arco temporale di 5 anni tale da acquisire complessivamente **120 C.F.P.**, con un minimo di **15 C.F.P. per anno.**

L'iscritto deve in ogni caso acquisire **3 C.F.P. per anno** in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la materia previdenziale, e quant'altro costituisce aggiornamento della regolamentazione dell'Ordine.

Esempi per queste attività sono le Assemblee del Collegio, l'incontro con EPPI (Eppincontri), eccetera; è pertanto indispensabile che sin da quest'anno tu ti senta impegnato a partecipare a tali appuntamenti sociali proposti.

L'impegno formativo **può essere interrotto** per esenzione, che può essere concessa per: gravidanza e/o maternità/paternità fino a tre anni di età del figlio; per grave malattia e/o intervento chirurgico; per interruzione dell'attività professionale per almeno 4 (quattro) mesi consecutivi, opportunamente documentata, a qualunque titolo dovuta, compresi i casi di forza maggiore.

Per i **nuovi iscritti** all'albo l'obbligo formativo annuale decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione. Tale previsione non è applicabile in caso di cancellazione e successiva reinscrizione.

Fatta salva l'obbligatorietà della formazione, per coloro che certificano il **non esercizio abituale della professione** viene autorizzata, su richiesta dell'interessato, la riduzione dei crediti da conseguire.

Il numero dei crediti **non può comunque in alcun caso essere inferiore a 8/anno.**

L'attribuzione dei crediti diventa quindi parte del fascicolo individuale dell'iscritto; il nostro Collegio provvederà alla validazione ed alla trasmissione delle informazioni al C.N.P.I. per la tenuta dell'Albo Unico Nazionale.

Nel ringraziarti per l'attenzione prestata, ti auguro buon lavoro in vista dell'impegno che ci aspetta.



Il Presidente

Per. Ind. Angelo Boscolo Zemelo